



## SOMMARIO

<b>1. Premessa</b> .....	1
<b>2. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP</b> .....	2
<b>3. Sospensione dei versamenti di dicembre per IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> .....	3

### 1. Premessa

Il D.L. 14.8.2020 (c.d. decreto "Agosto"), il D.L. 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto "Ristori-bis") e il D.L. 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto "Ristori-quater"), hanno previsto, per determinati soggetti e sotto specifiche condizioni, una proroga del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP scadenti in data 30 novembre 2020 e il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.

Oggetto della presente trattazione è l'analisi delle differenti casistiche in base alle quali i contribuenti possono beneficiare della sospensione del versamento delle imposte.

### LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864  
 studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it  
 C.Fiscale e P. IVA 10122630964

## 2. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP

In data 30 novembre 2020 scadeva il termine ordinario per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi, dell'IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell'IVIE e dell'IVAFE, dovuto dalle persone fisiche, società di persone ed enti assimilati per l'anno 2020 e dai soggetti IRES con esercizio "solare"<sup>1</sup>.

Le citate norme hanno, peraltro, disposto un rinvio di tale termine fino al **30 aprile 2021**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato rientranti nei seguenti casi

### Ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro

La proroga del termine di versamento per tali soggetti si applica all'unica condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si segnala che, mentre per la soglia dei 50 milioni di euro viene fatto riferimento ai "ricavi e compensi" (termine riferibile ai dati risultanti ai fini delle imposte dirette), per la verifica della percentuale di riduzione di almeno un terzo si fa invece riferimento al "fatturato o corrispettivi", cioè a entità numeriche determinate in base alla normativa IVA.

Questa proroga si applica indipendentemente dalla classificazione della regione in cui si trova il contribuente.

### Soggetti agli ISA

Si tratta dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro<sup>2</sup>.

Per essi la proroga si applica all'unica condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Anche questa proroga è indipendente dalla classificazione della regione in cui si trova il contribuente.

### Soggetti ubicati nelle c.d. regioni "rosse"

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi e dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi, anche i soggetti che, nel contempo:

---

<sup>1</sup> Per tali soggetti la scadenza del secondo o unico acconto è fissata all'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio e quindi al 30.11.2020 per i soggetti "solari".

<sup>2</sup> Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 comma 54 e seguenti. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono in una causa di esclusione dagli ISA.

- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate dagli allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020 (ad esempio alberghi, ristoranti, attività di spettacolo, impianti sportivi, commercio al dettaglio, ecc.);
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni c.d. "rosse" alla data del 26 novembre 2020 <sup>3</sup>.

#### **Ristoratori ubicati nelle c.d. regioni "arancioni"**

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi e dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi, gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate alla data del 26 novembre 20 da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, cioè le regioni c.d. "arancioni" <sup>4</sup>.

Beneficiano infine di una proroga del versamento del secondo od unico acconto fino al **10 dicembre 2020** gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, diversi dai precedenti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Al contrario le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, arti o professioni (cd. "privati") non hanno usufruito di alcuna proroga del termine relativo ai loro acconti che rimangono dovuti al 30 novembre 2020.

Si dovrebbe ritenere che le descritte proroghe siano applicabili, alle menzionate condizioni, anche ai soggetti che corrispondono le imposte sul reddito di impresa con il criterio di imputazione quali i soci di società di persone ed enti assimilati di cui all'art. 5 TUIR ed i soci di società trasparenti ai sensi degli artt. 115 e 16 TUIR.

### **3. Sospensione dei versamenti di dicembre per IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Con l'art. 2 del decreto "Ristori-quater" è stata prevista la sospensione, per alcuni soggetti, dei versamenti fiscali scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti dell'IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020 e all'acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020.

---

<sup>3</sup> Alla data del 26 novembre 2020, erano individuate come "zone rosse", le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

<sup>4</sup> Alla data del 26 novembre 2020, erano individuate come "zone arancioni", le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia.

Sono esclusi dalla proroga tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza a dicembre, quali ad esempio quelli relativi:

- alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973;
- alle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- ai premi INAIL.

Possono beneficiare della citata sospensione dei versamenti i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- ovunque localizzati, se hanno iniziato l'attività in data successiva al 30 novembre 2019;
- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti "solari") ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- ovunque localizzati, e indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;
- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse" alla data del 26 novembre 2020<sup>5</sup>;
- che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. 149/2020, nonché quelli che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse" alla data del 26 novembre 2020<sup>6</sup>.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto "Ristori-quater", i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

\*\*\*

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi suindicati.

---

<sup>5</sup> Si vedano note n. 3 e 4.

<sup>6</sup> Si veda nota n. 3.

**CONTATTI**

**ALFREDO FOSSATI**  
Managing Partner

+39 02 494864  
[afossati@led-taxand.it](mailto:afossati@led-taxand.it)

**MARCELLO MAZZONI**  
Associate

+39 02 494864  
[mmazzoni@led-taxand.it](mailto:mmazzoni@led-taxand.it)

---

**DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.